

Sentenza n. 129/2004 in tema di prelievo venatorio in deroga

L' esame della Corte è originato dal ricorso con cui la Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Cremona il 2 novembre 2002, chiedendone l'annullamento per violazione degli artt. 101, 134 e 117, commi primo, quarto e quinto, della Costituzione.

L'ordinanza oggetto di impugnazione è stata emessa nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di ignoti per il reato previsto dall'art. 30, comma 1, lettera *h*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che punisce "chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o [per] chi esercita la caccia con mezzi vietati",

Secondo la ricorrente, il gip avrebbe disapplicato la legge regionale 7 agosto 2002, n. 18, la quale, in attuazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, autorizzava il prelievo venatorio di alcune specie di volatili: il passero d'Italia, la passera mattugia, lo storno, il fringuello e la peppola.

La Corte, nell' accogliere il ricorso, ricostruisce il quadro normativo che fa da sfondo al provvedimento oggetto del conflitto di attribuzione e che si ritiene utile riproporre.

Con la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico, sono state dettate prescrizioni rigorose e puntuali in materia di prelievo venatorio, prevedendo all'art. 9 la possibilità per gli Stati membri di derogare a tali disposizioni unicamente per le seguenti ragioni: a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna; b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della riproduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni; c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. Lo stesso art. 9 contiene una puntuale disciplina delle procedure da seguire ed attribuisce alla Commissione il compito di vigilare costantemente affinché le conseguenze delle deroghe non si rivelino incompatibili con i beni tutelati dalla direttiva. L'articolo 2 della legge Regione Lombardia n. 18 del 2002 ha dato attuazione al regime di deroga previsto nella direttiva, autorizzando il prelievo venatorio di alcune specie. Successivamente il legislatore statale, con l'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE), ha introdotto l'art. 19-*bis* nella legge n. 157 del 1992, il quale stabilisce, al primo comma, che le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe di cui alla direttiva sopra menzionata, conformandosi alle

prescrizioni e alle finalità in essa previste, nonché a quelle indicate di seguito nella medesima legge. I commi successivi ricalcano la disciplina comunitaria delle deroghe con alcune precisazioni: i soggetti abilitati al prelievo devono essere individuati dalle Regioni d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini; le deroghe devono essere applicate sentito l'Istituto nazionale della fauna selvatica o altri istituti riconosciuti a livello regionale e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. Dei provvedimenti adottati dalle Regioni e contrastanti con la legge nazionale o con la direttiva comunitaria può essere disposto l'annullamento in sede governativa.

Con l'ordinanza oggetto del conflitto il gip afferma la competenza esclusiva dello Stato ad introdurre le deroghe ai divieti di prelievo venatorio ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione che riserva alla legislazione esclusiva statale la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Ma il gip, afferma la Corte, *“anziché concludere nel senso della illegittimità costituzionale della legge regionale, fonte assunta come incompetente, nega ad essa il valore suo proprio, inteso questo nel suo significato tradizionale di non disapplicabilità da parte del giudice comune e sindacabilità dalla sola Corte costituzionale”*. In altre parole, muovendo dalla premessa di ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato la titolarità ad introdurre deroghe alla comune disciplina delle specie cacciabili, il gip non avrebbe potuto esimersi dal rimettere gli atti alla Corte, alla quale soltanto spetta giudicare in ordine all'eventuale vizio di incompetenza della legge regionale. *“E' vero”*, prosegue la Corte, *“che, in una seconda parte dell'ordinanza, si affronta il problema dell'eventuale efficacia diretta dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, che, se dimostrata, avrebbe reso plausibile la disapplicazione della legge regionale, al pari, del resto, di qualsiasi atto legislativo nazionale contrastante con norme di diritto comunitario compiute e immediatamente applicabili dal giudice interno (secondo la giurisprudenza costituzionale inaugurata dalla sentenza n. 170 del 1984). E tuttavia il tema, nell'ordinanza in esame, è trattato in maniera confusa e tale da non poter assurgere ad asse portante della decisione (...). L'effettiva ratio decidendi”*, afferma la Corte, *“consiste nel denunciato vizio di incompetenza della legge regionale. La disapplicazione operata su tale premessa è pertanto illegittima e menoma le attribuzioni costituzionali della Regione Lombardia”* (punto 3 del Considerato in diritto).

Per la Consulta non spetta, pertanto, allo Stato, e per esso al gip del tribunale di Cremona, disapplicare, nei termini di cui all'ordinanza 2 novembre 2002, la legge della Regione Lombardia.

Dott.ssa Paola Garro